

ALLEGATO C
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge

Istituzione del Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE)

Titolo I - Piano Regionale per la Transizione Ecologica

Art. 1 - Piano regionale per la transizione ecologica

Art. 2- Finalità e contenuti del PRTE

Art. 3 – Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

Titolo II - Promozione della Transizione Ecologica

Art. 4 Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica.

Art. 5 Comitato Scientifico per la Transizione Ecologica

Titolo III- Norme transitorie e finali

Art. 6 – Norma transitoria

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 – Clausola di neutralità finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

Sintesi dei contenuti e delle finalità della norma

L'intervento normativo si rende necessario al fine di aggiornare la programmazione regionale in materia ambientale ed energetica ai nuovi indirizzi:

- internazionali: il Programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU , noto come Agenda 2030;
- comunitari: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nota come il Green deal europeo (com/2019/640);
- nazionali: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio; Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- statutari: legge statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto”

Coerentemente con il Piano per la Transizione Ecologica recentemente adottato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, il Piano Regionale per la Transizione Ecologica

intende divenire uno strumento programmatico strategico in cui vengano a concentrarsi le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici, sia in termini di riduzione delle emissioni che di adattamento.

In tale sfida viene riconosciuto il ruolo strategico sia della società, prevedendo strumenti che possano implementare le forme di partecipazione, sia della scienza, attraverso la istituzione di un Comitato Scientifico.

Si prevede inoltre l'attivazione di un sistema di monitoraggio con il quale, attraverso indicatori ambientali già individuati dall'ONU con Agenda 2030 ed un vero e proprio bilancio delle emissioni climalteranti, istituzioni e cittadini possano osservare e valutare gli impatti delle politiche regionali, così da consentire anche l'attivazione di eventuali elementi correttivi.

Art. 1 - Piano regionale per la transizione ecologica

L'articolo 1 istituisce il Piano regionale per la transizione ecologica, denominato "PRTE".

Il comma 2 inserisce il nuovo PRTE all'interno della programmazione regionale, specificando che lo stesso costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità climatica, la circolarità dell'economia e lo sviluppo ambientale sostenibile.

Il comma 3 chiarisce che il PRTE ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 1/2015 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 2- Finalità e contenuti del PRTE

L'articolo, al comma 1, individua le finalità del PRTE:

- a) neutralità climatica;
- b) economia verde, circolare e gestione dei rifiuti;
- c) energia pulita ed efficienza energetica;
- d) comunità energetiche rinnovabili
- e) ecosistemi e biodiversità;
- f) inquinamenti, rischi ambientali e rischio sismico;
- g) difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa

Indica quindi la struttura del PRTE che si articolerà in obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali. Il Piano definirà anche il quadro delle risorse attivabili coordinandosi con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010); la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico); la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); la

legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico); la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Il comma 3 chiarisce che il Piano Regionale per la Qualità dell'aria nonché il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, previsti dalla normativa nazionale, mantengono la propria autonomia pur facendo riferimento, in termini programmatici, agli indirizzi del PRTE. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento di tali piani il PRTE può (comma 4) comunque prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.

Il comma 5 introduce una importante novità, prevedendo che il PRTE, nella individuazione dei propri indicatori di impatto delle politiche, si coordini con Agenda 2030. Prevede inoltre un sistema di contabilizzazione del bilancio emissivo della Regione in termini di gas climalteranti che tenga conto sia delle emissioni che degli assorbimenti.

Infine, si chiarisce che il PRTE assicura il coordinamento con il piano nazionale per la transizione ecologica e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con particolare riferimento alla Missione 2 denominata "Rivoluzione verde e transizione Ecologica".

Art. 3 – Attuazione, monitoraggio e valutazione del PRTE

Mediante deliberazioni annuali, la Giunta regionale provvede all'attuazione del PRTE in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.

Il monitoraggio e la valutazione sono assicurati ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2015.

Art. 4 Partecipazione alle politiche e alle azioni della transizione ecologica. Piattaforma informatica per la promozione della transizione ecologica

L'articolo 4 intende introdurre un elemento che si vuole rendere caratterizzante l'azione regionale in materia di transizione ecologica: la partecipazione. Si ritiene infatti che (comma 1) la transizione ecologica richieda lo strumento fondamentale della partecipazione e informazione dei cittadini in forma singola e associata, quali attori fondamentali per produrre il necessario cambiamento delle modalità di produzione e consumo.

Dopo aver richiamato le norme che disciplinano la partecipazione a livello regionale (comma 2) l'articolo prevede lo sviluppo di una "Piattaforma informatica per la promozione della transizione ecologica", quale luogo di accesso alla partecipazione ed al dibattito in materia di transizione ecologica.

Art. 5 Comitato Scientifico per la Transizione Ecologica

Ai fini di assicurare il coordinamento tra il PRTE con l'evoluzione del contesto scientifico internazionale nel campo della transizione ecologica, è istituito il "Comitato Scientifico per la transizione ecologica della regione Toscana".

Tale Comitato svolgerà una funzione propulsiva e consultiva rispetto alle fasi di programmazione, attuazione, e monitoraggio del PRTE ed è composto da un esperto individuato da ARRR Spa, da ARPAT, da IRPET e dal consorzio Lamma oltre ad esperti, da un minimo di 5 ad un massimo di 10, da individuarsi tra persone che, per attività di ricerca, si siano distinte nel campo della transizione ecologica.

Ai membri del Comitato non è riconosciuta alcuna indennità.

Art. 6 – Norma transitoria

Fino all'approvazione del PRTE mantiene la sua efficacia il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n.10.

Art. 7 - Abrogazioni

L'articolo abroga la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 che istituiva il Piano regionale di azione ambientale, sostituito dal nuovo PRTE

Art. 8 – Clausola di neutralità finanziaria

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa infatti fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli.

Art. 9 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).